

Circolare Speciale **17/2022** Aggiornamento mensile pagine: 9

Aggiornamento mensile Febbraio 2022

Si illustrano i contenuti più rilevanti tratti dalla normativa e dalla prassi del periodo in materia amministrativa, fiscale e del lavoro.

Comunicazione opzione cessione o sconto in fattura bonus edilizi
Chiarimenti su novità della legge di Bilancio 2022
Codice tributo per restituzione contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive
Superbonus 110% nei territori colpiti da sisma
Nuovo regime del patent box
Riduzione forfetaria del cambio per redditi di Campione d'Italia
Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)
Nuova Irpef e abolizione dell'Irap
Credito d'imposta e contributo a fondo perduto per imprese turistiche
Credito d'imposta per erogazioni liberali per bonifiche ambientali
Invio semestrale dei dati spese sanitarie
Videochiamata per servizi dell'Agenzia delle Entrate
Chiarimenti sulle nuove disposizioni Iva dal decreto Fiscale
Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento
Rivalutazione per settore alberghiero e termale
Bonus pubblicità
Contrasto alle frodi nella cessione dei crediti da bonus edilizi
Rivalutazione di terreni e partecipazioni
Conversione decreto Milleproroghe
Assegno per il nucleo familiare
Omesso versamento ritenute previdenziali
Carta europea della disabilità
Registro delle criptovalute
Piattaforma per incentivi alle imprese

Comunicazione opzione cessione o sconto in fattura bonus edilizi

[Prov. Ag. Entrate 4.02.2022, n. 37381](#)
[Comunicato Ag. Entrate 3.02.2022](#)

- Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile il nuovo modello che i contribuenti possono utilizzare per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi alla luce delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) e dal decreto Sostegni Ter (D.L. 4/2022). In particolare, il nuovo modello può essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10.000 euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità.
- L'Agenzia delle Entrate ha prorogato dal 7.02 al 17.02.2022 il termine precedentemente al quale devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni di cessione o sconto in fattura, relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, e dal 7.02 al 7.03.2022 quello prima del quale devono essere inviate le comunicazioni per le opzioni relative alla nuova agevolazione per interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione delle barriere architettoniche. Conseguentemente, a decorrere rispettivamente dal 17.02.2022 e dal 7.03.2022 si applicano le limitazioni previste in relazione alle ulteriori cessioni dei crediti.

Chiarimenti su novità della legge di Bilancio 2022

[Circ. Ag. Entrate 4.02.2022, n. 3/E](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito ad alcune novità in tema di Iva, imposte di registro, ipotecarie e catastali e di bollo, introdotte dalla legge di Bilancio 2022.
- L'art. 1, c. 237 della legge di Bilancio 2022 prevede che, in caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali da parte del cessionario, ai trasferimenti di beni immobili strumentali che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna. L'agevolazione deve intendersi applicabile con riferimento alle sole aziende che:
 - nell'anno precedente, abbiano impiegato mediamente almeno 250 dipendenti;
 - intendano procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività;
 - prevedano di effettuare un minimo di 50 licenziamenti.
- In particolare, l'Agenzia ritiene che la disposizione trovi applicazione limitatamente agli atti di cessione stipulati nell'ambito dei piani volti a salvaguardare il tessuto occupazionale e la continuità aziendale. Sono escluse dall'ambito di applicazione dell'anzidetta disciplina le aziende, datrici di lavoro, che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tale da renderne probabile la crisi o l'insolvenza, e che possono accedere alla procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Codice tributo per restituzione contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive

[Ris. Ag. Entrate 14.02.2022, n. 7/E](#)

- Sono stati istituiti i codici tributo per la restituzione spontanea, tramite il modello "F24 Versamenti con elementi identificativi", del contributo a fondo perduto per imprese turistico-ricettive non spettante.

Superbonus 110% nei territori colpiti da sisma

[Ris. Ag. Entrate 15.02.2022, n. 8/E](#)

- L'art. 119, c. 8 ter del decreto Rilancio prevede che per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1.04.2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai cc. 1-ter, 4-ter e 4-quater spetta, in tutti i casi disciplinati dal c. 8-bis, per le spese sostenute entro il 31.12.2025, nella misura del 110%.
- L'Agenzia delle Entrate ritiene che la disposizione si applica alle spese sostenute per gli interventi ammessi al Superbonus per i quali sia prevista anche l'erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Tali contributi sono esclusi nei casi in cui:
 - il danno sia preesistente all'evento sismico in seguito al quale è stato dichiarato lo stato di emergenza, per cui non sussiste il nesso di causalità diretta;
 - il livello del danno non sia tale da determinare l'inagibilità del fabbricato.
- La disposizione non si applica nel caso di interventi effettuati su edifici che seppure ubicati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici richiamati dalla norma non hanno, tuttavia, subito danni derivanti da tali eventi.

Nuovo regime del patent box

[Prov. Ag. Entrate 15.02.2022 prot. 48243](#)

- L'Agenzia delle Entrate ha emanato il provvedimento attuativo della nuova disciplina del patent box, introdotta dal D.L. 146/2021 e dalla L. 234/2021.
- In particolare, la nuova disciplina agevolativa consente di aumentare del 110%, ai fini delle Imposte dirette e dell'Imposta regionale sulle attività produttive, le spese sostenute nello svolgimento di attività di ricerca e sviluppo finalizzate al mantenimento, al potenziamento, alla tutela e all'accrescimento del valore dei software protetti da copyright, dei brevetti industriali e dei disegni e modelli giuridicamente tutelati.
- Rispetto alla precedente disciplina patent box sono stati esclusi dal novero dei beni agevolabili i marchi di impresa e il knowhow. Inoltre, il nuovo regime agevolativo consente di recuperare, nel periodo di imposta in cui un bene immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale, le spese di ricerca e sviluppo, sostenute negli otto periodi di imposta precedenti, che hanno contribuito alla sua creazione, maggiorandoli del 110%.
- Inoltre, è prevista a favore dei contribuenti la possibilità di predisporre una documentazione idonea che permette di non essere assoggettati, al ricorrere di determinate condizioni, alla sanzione per infedele dichiarazione

Riduzione forfetaria del cambio per redditi di Campione d'Italia

[Prov. Ag. Entrate 15.02.2022, prot. n. 48205](#)

- E' determinata nella misura del 30% la riduzione forfetaria del cambio da applicare ai redditi, diversi da quelli di impresa, delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del Comune di Campione d'Italia, nonché ai redditi di lavoro autonomo di professionisti e con studi nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel territorio dello stesso Comune e/o in Svizzera, nonché ai redditi d'impresa realizzati dalle imprese individuali, dalle società di persone e da società ed enti di cui all'art. 73, iscritti alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un'unità locale, nel Comune di Campione d'Italia, prodotti in franchi svizzeri nel Comune di Campione d'Italia.

Rendita integrativa temporanea anticipata (RITA)

[Ris. Ag. Entrate 16.02.2022, n. 9/E](#)

- La rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), per le caratteristiche che presenta, non costituisce una prestazione di carattere definitivo. Essa, infatti, oltre a poter essere revocata, può interessare tutto o parte del montante accumulato ed è compatibile con il versamento di ulteriori contributi, anche nel caso in cui sia stata richiesta, a titolo di RITA, l'intera posizione individuale maturata dall'iscritto alla data della richiesta medesima.
- Ne consegue che, anche in caso di erogazione di un'anticipazione anteriormente all'erogazione della RITA, il conguaglio dell'imposta assolta a titolo provvisorio sull'anticipazione sarà effettuato al momento della liquidazione definitiva della prestazione. La prestazione definitiva sarà costituita, in caso di RITA parziale, dai montanti non utilizzati per l'erogazione della RITA stessa e dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA, mentre, in caso di RITA totale, dai montanti maturati per effetto dei versamenti contributivi eseguiti in corso di erogazione della RITA.
- Nella particolare ipotesi in cui non dovesse residuare alcuna posizione individuale, sia perché è stata richiesta una RITA totale sia perché, in corso di erogazione della RITA, non sono stati effettuati versamenti contributivi ulteriori, il conguaglio dell'imposta versata sull'anticipazione può essere effettuato, anche per ragioni di semplificazione, a cura della forma pensionistica complementare, in occasione dell'erogazione dell'ultima rata di RITA.

Nuova Irpef e abolizione dell'Irap

[Circ. Ag. Entrate 18.02.2022, n. 4/E](#)

- A seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i sostituti d'imposta che non sono riusciti per motivi tecnici ad applicare in tempo utile le nuove regole sulla tassazione dell'Irpef potranno adeguarsi entro aprile, effettuando un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.
- In tema di Irap, l'Agenzia precisa che tra i soggetti esclusi dall'applicazione dell'imposta rientrano le persone fisiche esercenti attività commerciali titolari di reddito d'impresa (art. 55 Tuir) residenti nel territorio dello Stato. Sono fuori dal perimetro dell'imposta anche le persone fisiche esercenti arti e professioni (art. 53, c. 1 Tuir). Restano, invece, assoggettate a Irap le persone fisiche esercenti arti e professioni in forma associata.

Credito d'imposta e contributo a fondo perduto per imprese turistiche

[Avviso Min. Turismo 18.02.2022](#)

- La domanda di accesso al contributo e al credito d'imposta per le imprese turistiche può essere compilata e presentata dalle ore 12:00 del giorno 28.02.2022 alle ore 17:00 del giorno 30.03.2022.

Credito d'imposta per erogazioni liberali per bonifiche ambientali

[DPCM 10.12.2021](#)

- E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 8.02.2022, n. 32 il decreto che attua le disposizioni del credito d'imposta di cui all'art. 1, cc. da 156 a 161 della L. 145/2018, relativo alle erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31.12.2018, per interventi su edifici e terreni pubblici, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, ai fini della bonifica ambientale, compresa la rimozione dell'amianto dagli edifici, della prevenzione e del risanamento del dissesto idrogeologico, della realizzazione o della ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e del recupero di aree dismesse di proprietà pubblica, ancorché destinate ai soggetti proprietari, nonché concessionari o affidatari dei beni pubblici oggetto di tali interventi.

Invio semestrale dei dati spese sanitarie

[D.M. 2.02.2022](#)

- La trasmissione al Sistema tessera sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie dovrà essere effettuata:
 - entro il 30.09.2022, per le spese sostenute nel primo semestre dell'anno 2022;
 - entro il 31.01.2023, per le spese sostenute nel secondo semestre dell'anno 2022;
 - entro la fine del mese successivo alla data del documento fiscale, per le spese sostenute dal 1.01.2023.
- Per i dati dei documenti fiscali relativi all'anno 2021 da trasmettere al Sistema TS l'assistito può esercitare l'opposizione dal 16.02.2022 al 15.03.2022.

Videochiamata per servizi dell'Agenzia delle Entrate

[Comunicato Ag. Entrate 28.02.2022](#)

- E' attivo il nuovo servizio di videochiamata per dialogare in diretta con i funzionari dell'Agenzia delle Entrate e ricevere assistenza sui rimborsi, sulle dichiarazioni dei redditi, sui contratti di locazione e richiedere il duplicato della tessera sanitaria.

Chiarimenti sulle nuove disposizioni Iva dal decreto Fiscale

[Circ. Ag. Entrate 28.02.2022, n. 5/E](#)

- Il D.L. 146/2021 ha previsto la non imponibilità ai fini Iva delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi anti Covid-19 a organismi comunitari. E' prevista in particolare una non imponibilità retroattiva alle operazioni effettuate dal 1.01.2021: per le operazioni assoggettate a Iva nel periodo 1.01 – 21.12.2021 (data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 146/2021) i fornitori potranno emettere note di variazione in diminuzione dell'imposta a suo tempo addebitata. L'eventuale venir meno delle condizioni per beneficiare della non imponibilità deve essere comunicato dai soggetti interessati all'Amministrazione Finanziaria e, in tal caso, l'operazione deve essere assoggettata a Iva dal fornitore alle condizioni applicabili alla data in cui è stata effettuata l'operazione.
- Le modifiche alla disciplina Iva con riferimento alle operazioni effettuate da alcuni enti non commerciali di tipo associativo nei confronti di soci e associati entreranno in vigore a partire dal 1.01.2024 e prevedono che alcune operazioni rese ai propri associati dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, da non rilevanti ai fini dell'Iva (cd. "fuori campo Iva") diventino operazioni esenti dall'imposta; per organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale con ricavi annui inferiori a 65.000 euro è prevista inoltre la possibilità di beneficiare, ai soli fini Iva, del regime forfettario.
- Per quanto riguarda le modifiche al regime di non imponibilità Iva delle prestazioni di servizi di trasporto internazionale, a decorrere dal 1.01.2022 sono imponibili le prestazioni di trasporto internazionale di beni esportati/importati verso/da Paesi extra Ue se rese a soggetti diversi dall'esportatore, dal titolare del regime di transito, dall'importatore, dal destinatario dei beni e dai soggetti che rendano i servizi di cui al n. 4 dell'art. 9, c. 1 del DPR 633/1972.

Rivalutazione dei beni d'impresa e riallineamento

[Circ. Ag. Entrate 1.03.2022, n. 6/E](#)

- L'art. 110 del decreto Agosto ha reintrodotta la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni per i soggetti

che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio d'esercizio e ha previsto la disciplina del riallineamento, ossia la possibilità di riconoscere ai fini fiscali i maggiori valori iscritti nel bilancio relativo all'esercizio chiuso entro il 31.12.2020, in tal caso anche a beneficio dei soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (IAS/IFRS adopter).

- La facoltà di rivalutazione opera sia solo sul piano civilistico sia anche su quello fiscale, previo pagamento – a tale ultimo fine – di un'imposta sostitutiva con l'aliquota del 3% per i beni ammortizzabili e per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione è fissata un'imposta sostitutiva del 10%.
- La legge di Bilancio 2022 ha introdotto alcune rilevanti modifiche ai regimi di rivalutazione e di riallineamento. In particolare, ha previsto che il maggior valore imputato in occasione dell'adesione ai regimi di rivalutazione e/o di riallineamento ivi disciplinati, alle attività immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'art. 103 del Tuir, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore (come, ad esempio, i marchi e l'avviamento), deve essere dedotto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, in almeno 50 anni.

Rivalutazione per settore alberghiero e termale

[Circ. Ag. Entrate 1.03.2022, n. 6/E](#)

- Al fine di sostenere i settori alberghiero e termale, i soggetti operanti nei settori alberghiero e termale che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31.12.2019.
- La rivalutazione deve:
 - essere eseguita in uno o in entrambi i bilanci o rendiconti relativi ai due esercizi successivi a quello dell'esercizio in corso al 31.12.2019;
 - riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea;
 - essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
- In particolare, diversamente dalla rivalutazione dei beni d'impresa, sui maggiori valori dei beni e delle partecipazioni iscritti in bilancio non è dovuta alcuna imposta sostitutiva o altra imposta.

Bonus pubblicità

www.informazioneeditoria.gov.it

- Ai fini del bonus pubblicità, dal 1 al 31.03.2022 è necessario inviare la "Comunicazione per l'accesso al credito d'imposta", che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente (oltre ai dati degli investimenti effettuati nell'anno precedente) i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell'anno agevolato.

Contrasto alle frodi nella cessione dei crediti da bonus edilizi

[D.L. 25.02.2022, n. 13](#)

- Il decreto legge che introduce misure urgenti per il contrasto alle frodi in materia edilizia e sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili interviene, tra l'altro, per sbloccare il processo di cessione del credito dei bonus edilizi. La disposizione prevede che sarà possibile cedere il credito per 3 volte e solo in favore di banche, imprese di assicurazione e intermediari finanziari e che lo stesso non possa formare oggetto di cessioni parziali

successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle Entrate. A tal fine è introdotto un codice identificativo univoco del credito ceduto per consentire la tracciabilità delle cessioni.

- Tra le altre misure previste, per le lavorazioni edili il riconoscimento dei benefici fiscali è ora vincolato all'applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In particolare, per i lavori edili di importo superiore a 70.000 euro l'accesso ai benefici sarà riservato a imprese regolari e qualificate che, applicando il contratto collettivo nazionale e territoriale dell'edilizia, garantiscono ai lavoratori adeguate tutele in termini di salario, formazione e sicurezza sul lavoro. Inoltre, l'indicazione dello stesso limite di importo, cui già si applica la verifica della congruità dell'incidenza della manodopera nei cantieri, rafforzerà i sistemi di controllo favorendo il contrasto al lavoro irregolare.

Rivalutazione di terreni e partecipazioni

[D.L. 1.03.2022, n. 17](#)

- Nell'ambito del decreto Energia è stata inserita la riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni posseduti al 1.01.2022.
- Il versamento dell'imposta dovrà essere effettuato in unica soluzione entro il 15.06.2022 ovvero in 3 rate annuali di pari importo sempre a decorrere dalla predetta data.
- L'aliquota dell'imposta sostitutiva passa dal 11% al 14%.

Conversione decreto Milleproroghe

[D.L. 30.12.2021, n. 228, conv. L. 25.02.2022, n. 15](#)

- La legge di conversione del decreto Milleproroghe sposta al 30.06.2022 il termine per la restituzione del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, per cui era stato disposto l'esonero dal D.L. Rilancio, in caso di superamento dei limiti del quadro temporaneo della Commissione Ue.
- Slitta dal 30.06 al 31.12.2022 il termine per effettuare gli investimenti in beni strumentali agevolati, che sono stati ordinati con pagamento di un acconto non inferiore al 20% entro il 31.12.2021.
- I contribuenti con piani di rateizzazione decaduti prima della sospensione dell'attività di riscossione conseguente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 (8.03.2020), possono presentare una nuova richiesta di dilazione per le somme ancora dovute entro il 30.04.2022, senza necessità di saldare le rate scadute del precedente piano di pagamento. Per i nuovi provvedimenti di accoglimento delle richieste di rateizzazione, la decadenza dai piani è determinata nel caso di mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive.
- L'applicabilità delle sanzioni relative alle violazioni agli obblighi di trasparenza delle erogazioni pubbliche ricevute è prorogata, per il 2021, al 31.07.2022. Per l'anno 2022 le sanzioni si applicheranno dal 1.01.2023.
- Il limite oltre il quale scatta il divieto al trasferimento di contante è pari a 2.000 euro fino al 31.12.2022; sarà di 1.000 euro dal 1.01.2023.

Assegno per il nucleo familiare

[Circ. Inps 28.02.2022, n. 34](#)

- L'inps ha fornito le prime istruzioni operative in relazione agli effetti che l'introduzione dell'assegno unico produce sulla disciplina dell'assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari, a partire dal 1.03.2022.

- A partire dal 1.03.2022:
 - non saranno più riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'assegno unico;
 - continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di assegno per il nucleo familiare e di assegni familiari riferite a nuclei familiari composti unicamente dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato, dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Omesso versamento ritenute previdenziali

[Circ. Inps 25.02.2022, n. 32](#)

- Il D.Lgs.15.01.2016, n. 8 ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi. Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quello di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro.
- Per effetto di questo intervento legislativo, dunque, la sanzione penale della reclusione fino a 3 anni, congiunta alla multa fino a 1.032 euro, si applica ai soli omessi versamenti di importo superiore a 10.000 euro annui. Se l'importo omesso è inferiore, invece, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 50.000 euro.
- La circolare Inps 25.02.2022, n. 32 fornisce le disposizioni operative necessarie all'emissione dell'ordinanza-ingiunzione per l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria ovvero all'emissione dell'ordinanza motivata di archiviazione. Il pagamento deve essere effettuato in unica soluzione entro 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione. Su richiesta dell'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate la sanzione può essere rateizzata. La richiesta di rateizzazione si presenta all'Inps via Pec, raccomandata o direttamente presso gli uffici, utilizzando il modulo SC97 "Richiesta di pagamento rateale dell'Ordinanza Ingiunzione".

Carta europea della disabilità

[Mess. Inps 22.02.2022, n. 853](#)

- Sul sito Inps è disponibile il servizio online per richiedere la Carta europea della disabilità.
- La domanda può essere presentata direttamente dal cittadino oppure avvalendosi, tramite delega, di associazioni rappresentative delle persone con disabilità abilitate dall'Inps all'uso del canale telematico (ANMIC, ENS, UIC, ANFFAS).

Registro delle criptovalute

[D.M. Finanze 13.01.2022](#)

- Sulla Gazzetta Ufficiale del 17.02.2022 è stato pubblicato il decreto che definisce modalità e tempistica con cui i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e i prestatori di servizi di portafoglio digitale sono tenuti a comunicare la propria operatività sul territorio nazionale.

Piattaforma per incentivi alle imprese

www.incentivi.gov.it

Riproduzione vietata - Aggiornato al 03.03.2022

- All'indirizzo "incentivi.gov.it" è disponibile un vademecum, che sarà aggiornato periodicamente, sugli incentivi alle imprese erogati dalle Amministrazioni Pubbliche.